REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CEE) N. 2103/92 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1992

che indice una gara permanente per la fornitura alla Lituania di 60 000 t di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3861/91 del Consiglio, del 23 dicembre 1991, relativo ad un'azione urgente per la fornitura di derrate alimentari alla popolazione dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania ('),

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 (3), in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 339/92 della Commissione (1), la fornitura di cereali in virtù del regolamento (CEE) n. 3861/91 avviene mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1570/77 della Commissione (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/92 (6), stabilisce, fra l'altro, criteri di qualità per l'orzo accettato all'intervento;

considerando che è opportuno indire una gara permanente per la fornitura di una quota di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È indetta una gara permanente, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 339/92, per la fornitura alla Lituania di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco.

Articolo 2

- La gara verte su un quantitativo di 60 000 t di orzo alla rinfusa, che saranno spedite per nave, nella fase cif, non sbarcato (ex-ship), sino al porto marittimo lituano di Klaipeda.
- 2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 60 000 t di orzo figurano nell'allegato I.

Articolo 3

Le offerte possono vertere soltanto sulla totalità di una partita di 60 000 t indicate nel bando di gara di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 339/92, conformemente alle condizioni di fornitura riprodotte nell'alle-

Articolo 4

- Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 30 luglio 1992 alle ore 11 (ora di Bruxelles).
- Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 13 agosto 1992 alle ore 11 (ora di Bruxelles).

Articolo 5

Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento tedesco.

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione le offerte ricevute conformemente allo schema riprodotto nell'allegato II.

Articolo 6

Il certificato di presa in consegna, menzionato all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 339/92, è quello riprodotto nell'allegato III.

Tale certificato viene rilasciato dopo lo scarico della merce.

Articolo 7

L'aggiudicatario s'impegna a fornire alle autorità lituane tutti i documenti occorrenti per la fornitura, indicati nel bando di gara pubblicato dall'organismo d'intervento tedesco.

Articolo 8

Ai fini della contabilizzazione delle spese imputabili al FEAOG, il valore contabile dei prodotti di cui all'articolo 1 è fissato a 51 ECU/t.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

⁽¹) GU n. L 362 del 31. 12. 1991, pag. 87. (²) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (¹) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1. (¹) GU n. L 36 del 13. 2. 1992, pag. 18. (²) GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 18. (6) GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 65 dell'11. 3. 1992, pag. 25.